

Ordinanza Cassazione civile, Sez. Tributaria, 13-08-2010, n. 18679 - Pres. LUPI Fernando - Est. MERONE Antonio

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge: "La Edilgi srl ha impugnato l'avviso di liquidazione con il quale l'amministrazione finanziaria ha recuperato l'imposta di registro ed accessori, in relazione all'acquisto, in data (*OMISSIS*), di alcuni terreni in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, per i quali la società aveva ottenuto l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, e della L. n. 448 del 2001, art. 76. Il recupero è avvenuto sul rilievo che la società ha poi rivenduto i terreni il (*OMISSIS*), prima del decorso di cinque anni e senza realizzazioni edilizie.

CTP e CTR hanno accolto il ricorso della società.

L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza di appello, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, della L. n. 448 del 2001, art. 76, e della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30.

La società resiste con controricorso.

Preliminarmente, va rilevata la infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, attesa la specificità, concretezza, congruità ed autosufficienza del quesito di diritto e del motivo di impugnazione.

Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che "Il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell'attività edificatoria di un successivo acquirente (Cass. 7438/2009)".

Considerato:

- che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione (con memoria difensiva la parte resistente invoca la giurisprudenza di merito che sarebbe di segno contrario; trattasi però di giurisprudenza superata dal recente intervento di questa Corte che ha evidenziato quale sia la ratio della norma agevolativa e perché non sia applicabile nel caso di specie);
- che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;
- che, in forza del principio di diritto enunciato, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., nel senso che il ricorso introduttivo della società deve essere rigettato;

- che sussistono giusti motivi per compensare le spese dei due gradi del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, vanno addebitate alla società soccombente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società.

Compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito e condanna la società soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro millecento, oltre alle spese generali, agli accessori di legge e C.U..